



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

Servizio Finanziario V settore Bilancio, Finanze e Programmazione

- Ufficio I.C.I. -

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi – Tel. 091/8610240-241 – Fax 091/8664144

E-mail: ufficio.tributi@comune.cinisi.pa.it

I.M.U. 2012

(Imposta Municipale Unica sugli Immobili)

Oggetto: Versamento a saldo I.M.U. 2012 - “Scadenza 17 Dicembre” –

Il D.L. n° 201/2011 – decreto Monti “Salva Italia” – ha anticipato all’ anno 2012 l’ applicazione, in via sperimentale, dell’ Imposta Municipale Propria - I.M.U. già prevista dal D.Lgs. n: 23/2011.

La nuova imposta è disciplinata, oltre che dalle due norme sopra citate, anche dal D.Lgs. 504/1992 e dal D.L. n. 16/2012, recepite con Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 96 del 30/10/2012.

Il pagamento I.M.U. dovuto a saldo per l’ anno 2012, dovrà essere effettuato a titolo di conguaglio entro il 17 Dicembre c.a., tenuto conto delle aliquote stabilite dal Comune di Cinisi con delibera di C.C. n. 97 del 30/10/2012, di seguito elencate:

- **4 per mille** **Abitazione Principale e Pertinenze**
- **10,60 per mille** **Terreni, Aree Fabbricabili ed Altri Fabbricati**
- **7,60 per mille** **Sale Cinematografiche**
- **2 per mille** **Fabbricati rurali ad uso strumentale**

DETRAZIONI E RIDUZIONI: **La detrazione per l’ abitazione principale** e per le relative pertinenze è pari a € 200,00, rapportata al periodo dell’ anno durante il quale si protrae la destinazione e divisa in parti uguali tra gli aventi diritto a prescindere dalla percentuale della quota di possesso.

Limitatamente al biennio 2012-2013 è prevista un’ ulteriore riduzione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni e con residenza anagrafica nell’ abitazione principale. Tale detrazione opera fino ad un massimo di € 400,00.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:

- per **abitazione principale** si intende l’ immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per le abitazioni principali e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella **misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie** indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo;
- L'imposta è interamente dovuta, a titolo di abitazione principale, dal coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- **Il versamento** dell'imposta dovrà essere effettuato con il **Modello F24**, approvato con Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12/04/2012, reperibile presso Banche, Poste e Agenti della riscossione.

Nulla è dovuto se l'importo complessivo annuo da versare è inferiore a € 10,00.

Il codice catastale del Comune di Cinisi da indicare sul modello F24 è C708.

- **I codici tributo** sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 12/04/2012, di seguito elencati

Codice tributo	Fattispecie IMU
3912	Abitazione principale e pertinenze
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	Terreni agricoli – quota Comune
3915	Terreni agricoli – quota Stato
3916	Aree edificabili – quota Comune
3917	Aree edificabili – quota Stato
3918	Altri fabbricati – quota Comune
3919	Altri fabbricati – quota Stato

- **La dichiarazione:** per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal **1° gennaio 2012**, dovrà essere presentata entro i termini fissati dalla Legge.

ALCUNE PRECISAZIONI:

1. **Uso Gratuito dell'abitazione:** l'I.M.U. abolisce l'art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97, pertanto, viene meno l'agevolazione data in precedenza dai Comuni ai titolari di immobili destinati ad abitazione principale e concessi in uso gratuito a parenti.
2. **Residenti all'estero:** si evidenzia che il Consiglio Comunale ai fini I.M.U. non ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale per i titolari di fabbricati posseduti in Italia ma residenti all'estero, pertanto viene meno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione sull'abitazione principale.

Le abitazioni di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere considerate come altri fabbricati, si applicherà, pertanto, l'aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille.

Cinisi lì, 13/11/2012

**Il Responsabile del Settore Bilancio,
Finanze e Programmazione
F.to Dott.ssa P. Vitale**